DIREZIONE

Direttrice: Simonetta Cannoni

Decreto n.601 del 25/07/2023

Responsabile del procedimento: Simonetta Cannoni

Pubblicità/Pubblicazione: Atto non riservato. Pubblicazione sul sito dell'agenzia. Atto pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi del dlgs. 33/2013 art 18.

Ordinario [X]

Immediatamente eseguibile [ ]

Allegati n: [1]

Oggetto: Piano Triennale dei Fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) adottato con DGR n. 225/2023 – modifiche.

LA DIRETTRICE

Vista la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 "Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro", in particolare l'articolo 32 recante disposizioni di prima applicazione;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 29 aprile 2021 con il quale è stato assegnato alla sottoscritta l'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI);

Rilevato che ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificati e integrati:

- Comma 1: *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici* […] *adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*;
- Comma 2: *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei sevizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione di processi di mobilità e di reclutamento di personale, anche con riferimento alle unità di cui all'art.35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spese per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente"*;
- Comma 3: *"In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e seconde le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima […]. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente"*;
- Comma 4: *"(...) Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.";*
- Comma 6: *"Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";*

Rilevato altresì che ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato e integrato, si stabilisce che *"Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento*

a fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica amministrazione e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti."

Dato atto che il sopracitato articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato e integrato, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica, assumendo valenza fondamentale la coerenza tra piano triennale dei fabbisogni e organizzazione degli uffici, mentre il concetto di dotazione organica si risolve in ultima istanza nel valore finanziario di "spesa massima potenziale" e che tale valore finanziario resta comunque quello previsto dalla normativa vigente;

Viste le *"Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche"* di cui all'art. 6 ter del D.Lgs. n. 165/2001, approvate con Decreto ministeriale 8 maggio 2018 e integrate e aggiornate con Decreto ministeriale 22 luglio 2022 *"Definizione di linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche"* (pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 14 settembre 2022) che sono volte ad affiancare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei propri piani dei fabbisogni di personale, impegnate nel rinnovamento della gestione delle risorse umane in chiave strategica, al fine di poter soddisfare le diverse esigenze di competenze professionali;

Visto l'articolo 20, comma 7, della L.r. n. 28/2018, che dispone che all'Agenzia, in quanto ente di nuova istituzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Richiamata la citata normativa di cui all'art. 9, comma 36 del D.L. n. 78/2010, secondo cui, per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo, e comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica;

Visto l'art. 21 quinquiesdecies della L.r. n. 32/2002, come sostituito dall'art. 17 della L.r. n. 28/2018, che prevede, al secondo comma, che *"Il piano triennale dei fabbisogni dell'Agenzia, nell'ambito del quale è definita la dotazione organica, è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore"*;

Visto l'art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce che *"[...] Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. [...]"*;

Visto il decreto legge 9 giungo 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede all'art. 6:

- comma 1 che *"Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della* legge 6 novembre 2012, n. 190.";
- al comma 5 che *"Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.";*
- al comma 6 che "Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del *Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e' adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.";*

Richiamato il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"*, pubblicato in GU n. 151 del 30 giugno 2022, decreto in vigore dal 15 luglio 2022;

Richiamato altresì il DM 30 giugno 2022, n. 132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione", pubblicato in GU n. 209 del 7 settembre 2022, decreto in vigore dal 22 settembre 2022;

Visto il proprio decreto n. 51 del 30 gennaio 2023 avente ad oggetto "Proposta di Piano dei Fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI), adottata ai sensi dell'articolo 21 quinquiesdecies comma 2 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32", approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 225 del 6 marzo 2023;

Dato atto che la sopra citata delibera stabilisce che alla luce di nuove esigenze organizzative e funzionali dell'Agenzia, ad invarianza del numero complessivo di posti da coprire e senza alcun incremento della spesa per il personale, il Piano triennale dei fabbisogni di personale potrà essere parzialmente modificato con decreto della Direttrice dell'Agenzia;

Dato atto che la suddetta delibera ha fissato la capacità assunzionale per l'anno 2023 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego ed ha stabilito le relative modalità di copertura dei posti, come risulta dall'allegato A del suddetto provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Valutata la necessità di modificare il Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia sulla base delle considerazioni riportate nel documento allegato al presente provvedimento (allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che con propri decreti n. 57 del 31/01/2023 e n. 205 del 30/03/2023 è stato approvato e integrato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 dell'Agenzia e le sezioni ivi contenute (Premessa, Scheda anagrafica dell'Agenzia, Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione, Organizzazione e Capitale Umano e Monitoraggio);

Preso atto che il Piano triennale dei fabbisogni dell'Agenzia verrà assorbito nel PIAO, nella sezione "Organizzazione e Capitale Umano";;

Vista e richiamata la vigente normativa che disciplina gli interventi miranti al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego e le relative risorse e in particolare:

- l'art. 1, comma 258 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019", come modificata dall'art 12. c. 8 della legge 26/2019 ai sensi del quale *"[...] A decorrere dall'anno 2019, le Regioni, le Agenzie e gli enti regionali sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego. [...] Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle suddette risorse tra le regioni interessate."*;
- l'art. 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza", il quale prevede:
  - al comma 3 che: *"Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [...] è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente [...]. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. [...]"*;
  - al comma 3 bis che *"[...] le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21dicembre 2017. [...]"*;

Visto il Decreto Ministeriale n. 74/2019 e s.m.i con cui, in attuazione dell'art. 12 c. 3 e c. 3 bis del D.L. 4/2019, è stato adottato il Piano Straordinario di Potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro e con cui è stata effettuata la ripartizione delle risorse tra le Regioni per l'attuazione degli interventi connessi al rafforzamento dei servizi per l'impiego, compresi quelli inerenti al potenziamento degli organici;

Visto il Piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro adottato dall'Agenzia ARTI con Decreto n. 466 del 25/11/2020 in attuazione del D.M. n.74/2019 e s.m.i e approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1697 del 29/12/2020;

Preso atto che l'art. 1 della legge n. 234 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" prevede:

- al comma 85 che *"Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022."*;
- al comma 86 che *"A decorrere dall'anno 2022 è altresì autorizzata una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle necessità connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati, né inseriti in un percorso di studio o formazione.";*

Considerato che non sussistono per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto esposto, considerata la natura stabile delle risorse finalizzate al potenziamento dell'organico dei centri per l'impiego di cui alla sopracitata normativa, di procedere all'aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025, allegato A del presente documento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il Bilancio preventivo 2023 ed il Bilancio pluriennale 2023-2025 dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, adottato con Decreto del Direttore n. 822 del 30 novembre 2022 e dato atto che la copertura finanziaria delle nuove assunzioni è assicurata nella voce "B.9 Personale" del conto economico, che presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto che l'aggiornamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025 verrà assorbito nel PIAO 2023 dell'Agenzia;

Dato atto che la suddetta modifica viene effettuata ad invarianza del numero complessivo di posti da coprire e senza alcun incremento della spesa per il personale;

Dato atto altresì che rimangono invariate tutte le altre disposizioni dei documenti di programmazione dei fabbisogni di personale dell'Agenzia, alla cui attuazione si procederà secondo le modalità stabilite dalle DGR n. 225/2023;

Dato atto dell'informativa che è stata data alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa:

1. di modificare il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025, allegato A del presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la presente proposta verrà assorbita nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 dell'Agenzia;

3. di dare atto che la suddetta modifica viene effettuata ad invarianza del numero complessivo di posti da coprire e senza alcun incremento della spesa per il personale;

4. di pubblicare il presente decreto nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego - ARTI, ai sensi della normativa vigente.

La Direttrice
Simonetta Cannoni

CANNONI
SIMONETTA
25.07.2023
07:43:02
GMT+00:00

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.